



# **NUOVO STATUTO**

## **Studio Teologico “Card. Celso Costantini”**

### **della Diocesi di Concordia-Pordenone**

#### **affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto**

#### ***PREMESSA STORICA SULL’ISTITUTO***

Lo Studio Teologico “Cardinale Celso Costantini” ha sede nel Seminario Diocesano, fondato il 14 febbraio 1704 a Portogruaro, trasferito a Pordenone nel 1919 e denominato di “Concordia-Pordenone” dal 1971, a seguito del nuovo titolo assunto dalla Chiesa particolare di sua appartenenza, esistente tra i fiumi Livenza e Tagliamento da oltre sedici secoli.

I futuri presbiteri diocesani ricevettero per lungo tempo la preparazione intellettuale da una scuola interna allo stesso Seminario. Dal 27 ottobre 1993 beneficiarono di una formazione più accurata e approfondita frequentando lo Studio Teologico allora costituito dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC), affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e moderato dal Vescovo di Concordia-Pordenone.

Detto Studio è stato inserito in un contesto diverso dal 20 giugno 2005, in virtù dell’erezione della Facoltà Teologica del Triveneto, con sede in Padova. Esso, assieme ad altri del genere, fu affiliato per un decennio alla nuova “Facoltà in rete” da un decreto della CEC del 15 marzo 2006, continuando ad avere per moderatore il Vescovo di Concordia-Pordenone.

Il 7 dicembre 2009 l’Istituto fu intitolato al Cardinale Celso Costantini (1876-1958), illustre figura di condioCESano. Il 9 febbraio 2016 la CEC dispose il rinnovo della sua affiliazione “per un altro decennio” alla Facoltà Teologica del Triveneto riconoscendo la solidità della sua impostazione, che si avvale di un corpo docente ben qualificato e dell’ausilio della più importante biblioteca nella Chiesa di Concordia-Pordenone.

I beneficiari della struttura formativa qui considerata sono stati principalmente seminaristi. Ma già dal 1998 la CEC concesse la frequenza ad essa, a vario titolo, di studenti esterni al Seminario, sia chierici sia religiosi che laici. L’apertura a questi ultimi si è notevolmente ampliata dopo l’estinzione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose in Portogruaro, avvenuta nel 2017.

L’*Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori* pubblicata dalla CEC l’8 dicembre 2020 ha inaugurato una nuova fase anche nella storia dello Studio Teologico operante in Pordenone. Essa prevede, tra l’altro, la sua autonomia funzionale e gestionale, la sua apertura a tutti gli studenti interessati – laici compresi che abbiano i requisiti per l’iscrizione – e la facoltà di conferire ad essi il Baccalaureato, titolo necessario per ottenere l’abilitazione all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Dal punto di vista istituzionale, lo Studio Teologico risponde, in generale, alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983. In modo specifico fa riferimento alla Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (VG) del 17 dicembre 2017, alle *Ordinationes* (Ord.) annesse alla stessa e ad altri provvedimenti della Sede Apostolica, in particolare all’*Istruzione* già citata della CEC emanata l’8 dicembre 2020. Sul piano delle norme proprie, lo Studio Teologico in Pordenone è retto dal presente Statuto, che è congruente con lo Statuto e il Regolamento della Facoltà Teologica del Triveneto.

#### ***TITOLO I - NATURA E FINE***

##### ***Origine e sviluppo***

##### ***Art. 1***

Lo Studio Teologico “Cardinale Celso Costantini” della Diocesi di Concordia-Pordenone (d’ora in poi “Studio Teologico”), esistente dal 1993, è un Istituto Teologico affiliato (ITA) alla Facoltà

Teologica del Triveneto allo scopo di conseguire, mediante la stessa Facoltà, il grado accademico di primo ciclo, ossia il Baccalaureato in Teologia (cfr VG, art. 63 §1). Detta affiliazione è stata disposta con atto amministrativo della CEC nel 2006 ed è stata confermata con uguale decreto dello stesso Dicastero nel 2016 per un altro decennio, nella prospettiva di riconferme future. Lo Studio Teologico opera “in rete” dal 2006, mantenendo rapporti di collaborazione reciproca con gli altri Studi Teologici affiliati alla medesima Facoltà.

### ***Natura***

#### ***Art. 2***

Lo Studio Teologico è un ente con personalità giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, promosso dalla Diocesi di Concordia-Pordenone e ubicato nei locali del Seminario Diocesano in Pordenone, in via del Seminario, numero 1. Gode di governo e amministrazione economica propri, distinti dal suddetto Seminario.

### ***Finalità***

#### ***Art. 3***

L’Istituto persegue la finalità di coltivare e promuovere gli studi ecclesiastici con rigore scientifico nel giusto riconoscimento delle qualifiche spettanti ai docenti e nel conseguimento finale del titolo accademico di Baccalaureato in Teologia da parte degli studenti meritevoli. Pertanto intende svolgere la propria attività didattica allo scopo di:

- a. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle discipline proprie dei *curricula* approntati in modo conforme alla Facoltà affiliante (cfr CEC, *Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 5);
- b. offrire una visione sintetica ed organica delle principali discipline filosofiche e teologiche non disgiunte dalle materie propedeutiche, introduttive e complementari alle stesse;
- c. iniziare al metodo della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline suddette, curando, come compito peculiare, la formazione teologica e pastorale «di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici» (CEC, *Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 29 §1);
- d. disporre corsi di aggiornamento teologico per presbiteri e diaconi permanenti e iniziative di formazione anche per gli altri fedeli della Diocesi di riferimento.

### ***Il promotore principale***

#### ***Art. 4***

La principale responsabilità della vita e della promozione dello Studio Teologico viene esercitata dal Vescovo diocesano di Concordia-Pordenone, in quanto Moderatore dello stesso, secondo quanto disposto dal presente Statuto e da successivi Regolamenti.

### ***Gli utenti***

#### ***Art. 5***

L’Istituto è aperto a quanti, candidati al sacerdozio, membri di vita consacrata e laici, sono idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica, forniti di regolari attestati che comprovino gli studi prerequisiti e una adeguata condotta morale (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).

## ***TITOLO II – LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO***

### ***La Comunità accademica***

#### ***Art. 6***

La comunità accademica è composta dalle persone coinvolte nello Studio Teologico: autorità, docenti, studenti, ufficiali, personale amministrativo e di servizio. Dette persone – sia singolarmente prese sia raccolte in consigli – sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini dello Studio medesimo (cfr VG, art. 11 §2).

## ***Le Autorità accademiche***

### ***Art. 7***

Le Autorità accademiche sono le seguenti:

- a. le Autorità personali e collegiali della Facoltà Teologica del Triveneto affiliante: il Gran Cancelliere, il Preside, la Commissione episcopale triveneta e il Consiglio di Facoltà;
- b. le Autorità personali e collegiali dello Studio Teologico affiliato: il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Amministrazione.

## ***Competenze delle Autorità della Facoltà***

### ***Art. 8***

Le principali funzioni del Gran Cancelliere e del Preside della Facoltà affiliante sono quelle indicate dagli Statuti della medesima (cfr art. 8 e 10). In particolare, il Preside presiede, personalmente o tramite un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado.

Il Consiglio di Facoltà esamina e approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e i Regolamenti dello Studio Teologico. Esprime il proprio parere circa l'idoneità dei docenti per la loro promozione a stabili. Approva le relazioni quinquennali sulla vita e sull'attività accademica dello Studio Teologico e la sua richiesta di rinnovo dell'affiliazione. Esercita tutte le altre funzioni contemplate nello Statuto della Facoltà (cfr. art. 16).

## ***Il Moderatore e i suoi compiti***

### ***Art. 9***

Il Moderatore dello Studio Teologico è il Vescovo diocesano di Concordia-Pordenone, al quale compete:

- a. scegliere dalla terna indicata dal Consiglio di Istituto il candidato a Direttore dello Studio Teologico da presentare, per la sua nomina, al Preside e al Gran Cancelliere della Facoltà affiliante;
- b. nominare i docenti non stabili, incaricati e invitati;
- c. nominare il Segretario e l'Economo;
- d. concedere il nulla osta relativo ai futuri docenti stabili indicati dal Direttore, dopo avere sentito su detta proposta il Consiglio di Istituto, per la loro nomina da effettuarsi secondo la procedura prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto;
- e. approvare le delibere di ampliamento delle attività accademiche dello Studio Teologico;
- f. esaminare e approvare i bilanci economici dello stesso Istituto.

## ***Il Direttore***

### ***Art. 10***

Il Direttore dello Studio Teologico è nominato dal Gran Cancelliere sulla base del parere favorevole del Consiglio di Facoltà. È scelto da una terna di docenti stabili indicata dal Consiglio di Istituto dello Studio suddetto ed è previamente munito del nulla osta del Moderatore.

Il Direttore è membro del Consiglio di Facoltà. Dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

## ***I compiti del Direttore***

### ***Art. 11***

Al Direttore compete:

- a. rappresentare lo Studio Teologico in modo particolare davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle Autorità civili;
- b. dirigere, promuovere e coordinare l'attività dello Studio Teologico, specialmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c. convocare e presiedere le sessioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti;
- d. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o tramite suo delegato;

- e. redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dello Studio Teologico e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
- f. presentare al Moderatore il nominativo del Segretario per la sua istituzione nell'ufficio da parte del Moderatore;
- g. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti prospettandone la soluzione, demandando i casi più gravi, non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio della Facoltà affiliante.

### ***Il Vice-direttore***

#### ***Art. 12***

Il Direttore, se da lui richiesto, può essere aiutato nello svolgimento dei suoi compiti da un Vice-direttore scelto tra i docenti dello Studio Teologico con l'approvazione del Consiglio di Istituto. Egli deve operare in piena consonanza con il Direttore.

### ***Il Consiglio di Istituto e i suoi compiti***

#### ***Art. 13***

Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'indirizzo generale degli studi e dell'ordinamento scolastico dello Studio Teologico.

Esso è composto da:

- a. Direttore, che presiede il Consiglio di Istituto;
- b. Vice-direttore;
- c. Rettore del Seminario;
- d. Docenti stabili dell'Istituto;
- e. Due rappresentanti dei docenti non stabili dell'Istituto eletti dal Collegio dei docenti;
- f. Due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ordinari;
- g. Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Il Preside della Facoltà affiliante partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Istituto ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Altri soggetti possono essere ammessi dal Direttore a intervenire, senza diritto di voto, a singole riunioni dello stesso Consiglio, se la loro partecipazione è considerata utile per lo Studio Teologico.

Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, per problemi emergenti o su richiesta della maggioranza del Consiglio medesimo. Ad esso competente principalmente:

- a. guidare la vita e l'attività dello Studio Teologico;
- b. approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un insegnante dello Studio Teologico, previo consenso della maggioranza dei docenti già stabili.

I compiti del Consiglio di Istituto sono disciplinati nei Regolamenti dello Studio Teologico.

### ***Il Consiglio di Amministrazione e i suoi compiti***

#### ***Art. 14***

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. Direttore, che lo convoca, lo presiede e fissa gli argomenti all'ordine del giorno delle singole riunioni, anche cogliendo indicazioni del Moderatore e dell'Economo;
- b. Rettore del Seminario;
- c. Un membro nominato dal Moderatore;
- d. Due membri eletti dal Collegio dei docenti anche non appartenenti ad esso;
- e. Economo dell'Istituto senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

Il Consiglio dura in carica quattro anni con il compito di:

- a. esaminare, verificare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dello Studio Teologico;
- b. assumere i provvedimenti economici utili e necessari alla vita dell'Istituto secondo le procedure di successivi Regolamenti.

### **TITOLO III – I DOCENTI**

#### ***I docenti in generale***

##### ***Art. 15***

I docenti dello Studio Teologico si suddividono in due categorie: docenti “stabili”, che possono essere ordinari o straordinari, e docenti “non stabili”, che possono essere incaricati o invitati.

Si richiede «che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo Dottorato (cfr VG, Ord., art. 19) o almeno la Licenza (cfr VG, art. 50 § 1) e siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29)» (CEC, *Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 6 §3).

Tutti i docenti devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. Lo Studio Teologico può anche avvalersi di docenti invitati, scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.

#### ***I docenti stabili***

##### ***Art. 16***

Lo Studio Teologico, per garantire la qualità accademica della formazione che gli compete, riconosce la necessità di avere un gruppo di docenti stabili (ordinari e straordinari). A loro affida peculiari responsabilità e richiede che si dedichino a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico.

I requisiti per diventare docenti stabili sono:

- a. avere conseguito un congruo Dottorato o almeno la Licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- b. avere dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c. avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- d. avere assunto eventuali incarichi istituzionali nello Studio Teologico.

#### ***Nomina dei docenti stabili***

##### ***Art. 17***

I docenti stabili sono designati dal Moderatore dello Studio Teologico secondo la procedura di cooptazione prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto (cfr *Regolamento* art. 26). Sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Facoltà, previo consenso dell'apposita Commissione episcopale della Conferenza Episcopale Triveneta.

#### ***Requisiti dei docenti stabili ordinari***

##### ***Art. 18***

Dopo tre anni di insegnamento continuativo ed efficace i docenti stabili straordinari possono essere promossi docenti stabili ordinari, in relazione sia alle pubblicazioni altamente qualificate nella materia del loro specifico insegnamento, sia alle esigenze dell'attività didattica e scientifica dello Studio Teologico, riconosciute dal Consiglio di Istituto, sul base del procedimento previsto dalla Facoltà affiliante (cfr FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO, *Statuto FTTr*, artt. 22 e 23).

#### ***I docenti non stabili***

##### ***Art. 19***

I docenti non stabili, incaricati o invitati, vengono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio di Istituto. Devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere capaci di compiere indagini scientifiche ed avere buone attitudini all'insegnamento.

Gli incarichi dei docenti non stabili hanno la durata di un anno. Dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, il Consiglio di Istituto può proporre che un docente del genere sia incaricato *ad quinquennium*.

Per ragioni particolari in senso contrario alla continuazione dell'insegnamento di un docente non stabile, il Direttore può sottoporre al Moderatore l'opportunità di revocare la sua nomina prima dello scadere del quinquennio, sentito in proposito il parere del Consiglio di Istituto.

Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo giorno dell'anno accademico fino all'espletamento degli obblighi di esame previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie.

### ***Il Collegio dei docenti***

#### ***Art. 20***

Il Collegio docenti è composto da tutti i docenti stabili e non stabili e dal Segretario, che non ha diritto di voto.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore e ha come compiti:

- a. valutare l'andamento della vita accademica e didattica;
- b. trattare le questioni accademiche e didattiche all'attenzione del Consiglio di Istituto;
- c. curare l'incremento della vita accademica e delle iniziative culturali dello Studio Teologico.

### ***Limiti di età per i docenti***

#### ***Art. 21***

Un docente cessa di diritto dal suo ufficio al termine dell'anno accademico nel quale abbia compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni, gli possono essere affidati corsi annuali di insegnamento in qualità di docente invitato.

### ***I docenti emeriti***

#### ***Art. 22***

Ai docenti ordinari che, a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per raggiungimento dei limiti di età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di docenti emeriti.

### ***I docenti sospesi***

#### ***Art. 23***

Il Moderatore può sospendere dall'esercizio dell'insegnamento, o privare dello stesso ufficio, un docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica, abbia commesso il plagio, abbia dei comportamenti non etici o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il suo diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24 § 2 delle *Norme applicative* di VG.

## ***TITOLO IV – GLI STUDENTI***

### ***Gli studenti suddivisi per categorie***

#### ***Art. 24***

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

- a. Sono studenti "ordinari" coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte e che non sono iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, pena l'invalidazione degli esami sostenuti nello Studio Teologico. Rientrano nella categoria di studenti ordinari pure gli studenti fuori corso.
- b. Sono studenti "straordinari" coloro che, non avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, hanno però dimostrato di essere idonei agli studi teologici; possono frequentare i corsi di tutte le discipline, con relativo esame.
- c. Sono studenti "uditori" coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi. Non è possibile frequentare tutto il curriculum degli studi come studente uditore. Agli studenti uditori è concesso di seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.
- d. Sono studenti "ospiti" coloro che, essendo iscritti ad una Facoltà Teologica o a un altro istituto analogo, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenerne i

relativi esami nello Studio Teologico. Possono seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.

### ***Condizioni per l'iscrizione degli studenti***

#### ***Art. 25***

Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione.

- a. Possono iscriversi come studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia originale del titolo deve essere depositata in Segreteria.
- b. Per la suddetta iscrizione si richiede una congrua conoscenza delle lingue previste dall'ordinamento degli studi.
- c. Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da altri Istituti teologici possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore.
- d. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose, o quelli di Laurea (Baccalaureato) o Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose, dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della Facoltà Teologica del Triveneto.

### ***L'assemblea generale degli studenti***

#### ***Art. 26***

Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dello Studio Teologico.

### ***Plagio e comportamenti non etici***

#### ***Art. 27***

Per gravi motivi di carattere morale o disciplinare, per aver commesso il plagio o per avere dei comportamenti non etici, uno studente può essere allontanato o addirittura sospeso dallo Studio Teologico su delibera del Consiglio di Istituto, salvo il diritto alla difesa secondo le norme vigenti.

## ***TITOLO V – UFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO***

### ***Ufficiali dello Studio Teologico***

#### ***Art. 28***

Nel governo e nell'amministrazione dello Studio Teologico vi sono gli ufficiali, debitamente competenti per le loro funzioni. Essi sono: il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo e altri che l'Istituto ritenga opportuno costituire.

### ***Il Segretario***

#### ***Art. 29***

Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, e dura in carica per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato per altri mandati.

### ***Compiti del Segretario***

#### ***Art. 30***

Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria dello Studio Teologico e funge da Segretario del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, secondo le disposizioni di appositi Regolamenti.

### ***Addetti alla Segreteria***

#### ***Art. 31***

Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

## ***Il Bibliotecario***

### ***Art. 32***

Il Bibliotecario è nominato a tempo indeterminato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d'Istituto. Ha il compito di dirigere le attività della biblioteca di cui si avvale lo Studio Teologico secondo le norme statutarie e regolamentari della stessa.

## ***L'Economo***

### ***Art. 33***

L'Economo è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato per altri mandati. È responsabile della gestione economica ordinaria dello Studio Teologico. L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

## ***Il personale ausiliario***

### ***Art. 34***

Il personale ausiliario è composto da persone impiegate nello svolgimento di funzioni esecutive a supporto delle mansioni del Segretario, del Bibliotecario e dell'Economo dello Studio Teologico. Viene scelto dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio di Amministrazione.

## ***TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI***

### ***L'ordinamento degli studi***

#### ***Art. 35***

L'insegnamento proposto dallo Studio Teologico intende portare lo studente alla conoscenza sempre più profonda del Mistero di Cristo, attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio culturale perennemente valido e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle varie filosofie e culture.

Il ciclo degli studi filosofico-teologico si protrae per un quinquennio, articolato in un biennio filosofico e in un triennio teologico.

### ***Le discipline del piano degli studi***

#### ***Art. 36***

Le discipline attivate dallo Studio Teologico si distinguono in principali e ausiliarie, complementari e opzionali, secondo il piano degli studi prescritto.

a. Le discipline principali sono filosofiche e teologiche.

a.a Discipline filosofiche:

- Storia della filosofia
- Metafisica
- Filosofia della natura
- Antropologia filosofica
- Filosofia morale e sociale
- Filosofia della conoscenza

a.b Discipline teologiche:

- Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi)
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale e spirituale
- Teologia pastorale
- Liturgia
- Storia della Chiesa e Patrologia
- Diritto canonico



- b. Le discipline ausiliarie sono:
  - Scienze umane
  - Lingue bibliche
  - Lingua latina
  - Lingua moderna
  - Metodologia scientifica.
- c. I corsi seminariali si caratterizzano per l'approfondimento di tematiche specifiche e per il metodo di avviamento alla ricerca scientifica.  
Tutti gli studenti ordinari sono tenuti a frequentare almeno un corso seminariale filosofico nel biennio e due corsi seminariali teologici nel triennio.
- d. Viene previsto – nel dialogo e nella reciproca collaborazione con i formatori del Seminario Maggiore – l'Anno ministeriale con speciali discipline per i candidati all'Ordine Sacro.

### ***L'obbligo di frequenza e l'insegnamento a distanza***

#### ***Art. 37***

La partecipazione personale all'attività didattica degli iscritti ai corsi è obbligatoria per almeno i due terzi delle lezioni, secondo le norme stabilite in appositi Regolamenti.

Lo Studio Teologico può avvalersi della possibilità di proporre una parte dei corsi nella forma di insegnamento partecipato a distanza, secondo le disposizioni impartite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nell'*Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche*, del 13 maggio 2021.

### ***Gli esami***

#### ***Art. 38***

Ogni studente che ha frequentato regolarmente le lezioni è tenuto a sostenere gli esami relativi ai corsi delle discipline principali e ausiliarie, complementari e opzionali anche in forma seminariale come previsto dal piano degli studi.

- a. Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al docente la scelta della modalità.
- b. Gli elaborati scritti richiesti dai docenti di singole discipline e dai corsi seminariali per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia devono essere conformi alle norme bibliografiche e tipografiche contenute nel testo di *Metodologia* della Facoltà Teologica del Triveneto.
- c. Lo Studio Teologico assume le misure necessarie per evitare i rischi di plagio negli elaborati scritti degli studenti anche ricorrendo a mezzi tecnici adeguati. In caso di plagio dimostrato nella composizione di una prova scritta, il Direttore, sentito il docente della materia d'esame, può sospendere lo studente colpevole dal corso o dal seminario corrispondente imponendo allo stesso soggetto l'obbligo di rifarlo. Nelle ipotesi più gravi di plagio conclamato, il Consiglio di Istituto può escludere il colpevole dall'accesso all'esame per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia.

### ***Le sessioni di esami***

#### ***Art. 39***

Gli esami si svolgono nelle tre sessioni ordinarie dei periodi invernale, estivo e autunnale e nelle sessioni straordinarie.

Le sessioni invernale ed estiva sono considerate "ordinarie" per i corsi effettuati nel semestre corrispondente. Dopo le sessioni estiva e autunnale si possono tenere sessioni "straordinarie" per il recupero degli esami non superati nelle precedenti sessioni.

Qualora uno studente non superi per la terza volta l'esame di una disciplina, dovrà ripetere la frequenza del relativo corso. In ogni caso, il Direttore, su richiesta dello studente e con il parere favorevole del Consiglio di Istituto, può concedere eccezionalmente al richiedente il sostenimento di un esame "speciale".

### ***L'esame di Baccalaureato***

#### ***Art. 40***

L'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta e in una prova orale, comprendente la presentazione del testo elaborato e un esame comprensivo delle discipline svolte nel triennio teologico. Esso ha lo scopo di valutare la capacità di sintesi teologica maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti.

### ***La commissione per l'esame di Baccalaureato***

#### ***Art. 41***

La Commissione per l'esame finale di Baccalaureato è composta da:

- a. il Preside della Facoltà affiliante o un suo delegato, che la presiede;
- b. il Direttore dello Studio Teologico o un suo delegato.
- c. due docenti nominati dal Direttore dello Studio affiliato.

La valutazione finale tiene conto dei voti relativi agli esami prescritti e superati, alla dissertazione scritta e alla prova orale finale del candidato.

Norme specifiche sulla preparazione e sullo svolgimento dell'esame di Baccalaureato sono contenute in un apposito Regolamento.

### ***La classificazione delle prove d'esame***

#### ***Art. 42***

I giudizi sulle prove d'esame vengono espressi con le seguenti qualifiche traducibili in voti numerici assegnati in trentesimi:

- 1-17: insufficiente (*Non probatus*)
- 18-19: sufficiente (*Probatus*)
- 20-22: discreto (*Bene Probatus*)
- 23-25: buono (*Cum Laude*)
- 26-28: molto buono (*Magna cum Laude*)
- 29-30: eccellente (*Summa cum Laude*).

## ***TITOLO VII - BIBLIOTECA***

### ***La disponibilità di una biblioteca specializzata***

#### ***Art. 43***

Lo Studio Teologico dispone della Biblioteca del Seminario in Pordenone, situata nella sede dello Studio medesimo, specializzata soprattutto nelle materie teologiche, filosofiche, storiche, giuridiche e pastorali, dichiarata "biblioteca ecclesiastica diocesana" essendo la struttura più importante del genere nell'ambito della Diocesi di Concordia-Pordenone.

### ***L'impegno a favore della biblioteca***

#### ***Art. 44***

Lo Studio Teologico, per quanto gli compete, opera per conservare, ordinare e incrementare il patrimonio bibliografico e documentario esistente nella predetta Biblioteca, al fine di renderlo accessibile e utilizzabile ai docenti, agli studenti e al restante personale dello stesso Studio. Inoltre si impegna a promuovere il coordinamento e la collaborazione reciproca con altre biblioteche ecclesiastiche e non, ai livelli regionale, nazionale e internazionale.

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### ***Art. 45***

Le eventuali modifiche al presente Statuto, autorizzate dal Moderatore, devono essere trasmesse alla Facoltà affiliante per la sua ratifica e per l'approvazione del Dicastero per la Cultura e

l'Educazione.

***Art. 46***

Per i casi di dubbio normativo e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare.

***Art. 47***

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, previo consenso scritto del Moderatore, ratificato dalla Facoltà Teologica del Triveneto.